



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 1 DEL 21-10-2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX EX ART. 54, COMMA 4 BIS, D.LVO N. 267/2000 PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI E COMPORTAMENTI CHE MINACCIANO LA SICUREZZA URBANA, LA CIRCOLAZIONE STRADALE, L'IGIENE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA, OFFENDONO LA PUBBLICA DECENZA, LEDONO I DIRITTI DI LIBERTA', DIGNITA' ED INTEGRITA' DELLA PERSONA.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Sindaco

VISTO il Decreto n. 100002/AREA II (EE.LL.) del 16 ottobre 2019, con il quale il Prefetto di Caserta ha provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell'Amministrazione comunale di Marcianise, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

PREMESSO che è primario obiettivo dell'amministrazione comunale garantire la civile convivenza dei cittadini, nel rispetto dei diritti fondamentali e promuovere la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana o che comunque limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

CONSIDERATO che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, tant'è che risultano presenti numerose meretrici e transessuali di varie nazionalità che esercitano tale attività nel territorio comunale;

VERIFICATO che l'attività di meretricio può costituire grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale per i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento;

CONSIDERATO, altresì, che il meretricio, pur essendo attività di per sé non proibita dalla legge, comporta lo sfruttamento anche di ragazze minorenni, accomunate con le altre donne da una condizione di evidente costrizione, quando non di vera e propria riduzione in schiavitù, ciò ad evidente vantaggio della criminalità organizzata, che presumibilmente impiega gli ingenti ed illeciti guadagni per altre attività delittuose sul territorio ed è fertile terreno per lo sviluppo di situazioni criminose legate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

RILEVATO che l'attività di meretricio costituisce anche una grave minaccia all'igiene e la salute pubblica stante il ritrovamento sul suolo comunale di numerosi rifiuti organici e non (profilattici utilizzati, fazzoletti, lattine, bottiglie, ecc.) gettati senza alcuna cautela, in aree sia pubbliche che private e pertanto interessate dalla presenza di minori, di animali domestici e selvatici;

CONSIDERATO che spesso le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;

CONSIDERATO che il fenomeno della prostituzione su strada diffonde un messaggio pubblico altamente negativo e diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali e può incidere sul processo educativo dei minori determinando in essi uno scadimento dei valori morali all'interno delle future relazioni personali;

ACCERTATO che la prostituzione su strada comporta anche una illecita occupazione del suolo pubblico e/o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto alla normale fruizione da parte di altri cittadini;

CONSIDERATO che l'uso generale di beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere - dovere ex art. 823 del Codice Civile per l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare quei provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

CONSIDERATO che negli ultimi anni si è rilevata una recrudescenza del problema e che continuano a giungere all'Amministrazione Comunale lamentele e richieste di intervento da parte della popolazione, che vede rinnovarsi una situazione di forte degrado, di pericolo per la circolazione stradale e per l'igiene pubblica;

RITENUTO che, al fine di sradicare tale stato di cose, lesivo della sicurezza urbana e della qualità della vita dei cittadini, si ritiene doveroso intensificare l'attività di vigilanza, controllo e repressione da parte degli organi preposti al controllo per ridurre e contrastare tutte le manifestazioni di degrado sopra descritte con il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza, ampiamente intesa, dei cittadini;

VISTO il decreto legge del 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" con il quale il Governo ha ampliato i poteri dei Sindaci dando loro strumenti più efficaci e completi per la sicurezza dei centri urbani al fine di intervenire su una varietà di comportamenti illegali contro i quali prima non esistevano sanzioni efficaci;

VISTO che ai fini del decreto legge n.14/2017 si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze;

VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48, che ha convertito in legge il decreto legge n. 14/2017;

VISTA l'Ordinanza n° 50 del 03/10/2017 di pari oggetto;

RITENUTO NECESSARIO reiterare l'Ordinanza n. 50 del 03/10/2017, che per legge aveva una validità temporale a seguito anche delle direttive fornite in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 21 ottobre 2019;

DATO ATTO che la presente ordinanza verrà immediatamente comunicata preventivamente a S. E. il Signor Prefetto di Caserta;
VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e successive modificazioni;
VISTI l'art. 54 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l' art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art.6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere strettamente temporaneo, al solo fine di limitare il fenomeno ed impedire l'aggravarsi di situazioni pericolose per la sicurezza urbana, con scadenza 21 maggio 2020, e che pertanto viene rispettato il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4/4/2011, che ha escluso la possibilità per i sindaci di emanare ordinanze senza limite di tempo in tale materia;

ORDINA

Fino al 21 maggio 2020

1. su tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
2. su tutto il territorio comunale è vietato tenere abbigliamenti, comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento con conseguente interferenza con il regolare svolgimento della circolazione stradale. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona, la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti dediti al meretricio, e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando l'attività della prostituzione consistente nella offerta di prestazioni sessuali a pagamento;
3. i divieti di cui ai punti precedenti, che riguardano tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano, non valgono per i volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, e per i mezzi di soccorso, il cui comportamento sia tenuto in stato di necessità;
4. l'inottemperanza all'ordine legittimamente dato da parte degli organi preposti al controllo di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie e aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
5. ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze sindacali, previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 450,00;
6. resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689;
7. avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

decorrenti dalla stessa data;

8. del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi, pubblicazione sul sito internet comunale, nonché mediante eventuali altre forme ritenute più idonee per l'informazione dei cittadini;

9. la stessa verrà eventualmente revocata nel caso in cui, dal monitoraggio operato dalle forze dell'ordine, emergesse un positivo mutamento della situazione di fatto;

10. ai fini della vigilanza e dell'esecuzione, la presente ordinanza viene trasmessa al locale Comando della Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. di Marcianise, alla Stazione Carabinieri di Marcianise, alla Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise;

11. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, 21-10-2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Lastella Michele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2019 al 05-11-2019
Marcianise 21-10-2019

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne